

Statuto Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato Lombardia - OPRA

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituita tra le Organizzazioni Regionali Lombarde dell'Artigianato CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, C.L.A.A.I. Lombardia, C.N.A Lombardia., C.A.S.A. (di seguito organizzazioni imprenditoriali) e le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei lavoratori C.G.I.L. Lombardia, C.I.S.L. Lombardia, U.I.L. Milano e Lombardia (di seguito organizzazioni sindacali) una associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice Civile denominata "**Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato – OPRA**", di seguito OPRA.
2. OPRA. ha natura paritetica tra le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato e sindacali di cui sopra. OPRA, ai sensi dell'Articolo 36 e seguenti del Codice Civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta.

ARTICOLO 2 - SCOPI E FINALITÀ

1. OPRA attua quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi Interconfederali nazionali e regionali in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
2. OPRA non ha fini di lucro e svolge le funzioni di:
 - a) promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione e realizzazione delle attività formative degli RLST, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
 - b) raccolta e gestione dei dati relativi alle aziende aderenti al sistema (sia quelle con RLST che quelle con RLS aziendale);
 - c) predisposizione di sistema informativo regionale, in collaborazione con ELBA, per la gestione e raccolta delle informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di Informazione e consultazione previsti agli artt. 48 e 50 del D.Lgs.81/08 e smi, devono inviare al RLST
 - d) promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali (OPTA) e di supporto all'attività degli RLST;
 - e) collaborazione con l'Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato - OPNA per le attività previste da intese e regolamentazioni nazionali.
 - f) promozione delle attività nei confronti dei RLS, lavoratori, datori di lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti e preposti
 - g) promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni preposte e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
 - h) monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale;
 - i) promozione e diffusione delle informazioni in materia di salute e sicurezza;

3. OPRA rappresenta l'Organismo Paritetico ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 81/08 e smi per le imprese che aderiscono alle associazioni artigiane firmatarie e/o che applicano i contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni di cui al precedente art. 1.
Pertanto, fatta salva almeno una delle due suddette condizioni, anche le imprese non artigiane, potranno aderire al sistema della sicurezza artigiana con il versamento della dovuta quota prevista dalla contrattazione.
4. OPRA costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sull'applicazione dei diritti di Informazione, formazione e rappresentanza previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.
5. OPRA elabora e trasmette all'OPNA e al Comitato di Coordinamento Regionale (CRC) in seno assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale di cui al comma 7 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08 e smi, sull'attività svolta a livello regionale.
6. OPRA potrà inoltre svolgere ogni altro compito ad esso demandato da accordi stipulati fra le Organizzazioni di cui sopra.

ARTICOLO 3 – SEDE E DURATA

1. OPRA ha sede in Milano presso la Sede di E.L.B.A..
2. La durata di OPRA è illimitata, salvo quanto previsto nel successivo art. 18.

ARTICOLO 4 – SOCI

1. Sono Soci fondatori di OPRA (di seguito "Soci") le Organizzazioni imprenditoriali Regionali dell'Artigianato e Sindacati dei Lavoratori indicate all'art. 1.

ARTICOLO 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. La cessazione della qualità di Socio si verifica in caso di disdetta degli Accordi Interconfederali Regionali del 20 febbraio 2013.
2. È escluso di diritto il Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri Soci ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal Socio escluso.
3. Un Socio può recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, inviata, a mezzo raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), a OPRA e al Consiglio di Amministrazione. Il recesso diviene efficace al trentesimo giorno

successivo alla ricezione della comunicazione e comporta le medesime conseguenze dell'esclusione di cui al precedente comma 2.

4. Nei casi di esclusione o recesso, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare, senza indugio, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso, l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali.
5. All'esclusione o al recesso di un Socio, non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio di OPRA, che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato all'articolo 2. In ogni caso i Soci cessati non hanno diritto ad alcun rimborso per ogni eventuale contributo versato, fermo restando il mantenimento delle obbligazioni pregresse.

ARTICOLO 6 – RISORSE E PATRIMONIO SOCIALE

1. Le risorse di OPRA sono quelle derivanti:
 - a) dalle somme versate dalle imprese previste a seguito degli obblighi derivanti dai contratti collettivi, dagli accordi o dalle leggi
 - b) dagli eventuali contributi, ordinari e straordinari, derivanti dai Soci, da enti e istituzioni sia pubbliche che private, da persone fisiche;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali.

Le suddette risorse, contabilizzate in appositi capitoli di bilancio, saranno impiegate per il funzionamento di OPRA e per la realizzazione dei suoi scopi.

2. Gli avanzi della gestione di cui all'art. 17, incrementano il patrimonio sociale di OPRA.
3. OPRA risponde delle obbligazioni assunte ai sensi dell'art. 38 Codice Civile con il fondo comune. I creditori di OPRA hanno l'onere di escutere il patrimonio sociale preventivamente alla proposizione dell'azione nei confronti dei soggetti obbligati ai sensi dell'art. 38 Codice Civile.
4. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale sia durante la vita di OPRA che in caso di scioglimento della stessa.

ARTICOLO 7- ORGANI STATUTARI

1. Sono organi di OPRA:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - la Presidenza;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.



ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da 24 componenti indicati in numero di 12 dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di 12 dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di componente dell'Assemblea ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il componente dell'Assemblea è rieleggibile.
3. I componenti dell'Assemblea sono designati dai Soci, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il Socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio.
4. Tutti i componenti dell'Assemblea devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione a OPRA in caso di perdita degli stessi.
La perdita di detti requisiti comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. La carica di componente dell'Assemblea ha termine in caso di:
 - a. revoca;
 - b. dimissioni;
 - c. decadenza;
 - d. decesso;
 - e. esclusione o recesso del Socio che lo ha designato.
6. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 5 del presente articolo, il Socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al diretto interessato. Dopo la revoca, entro 30 giorni, il Socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
7. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo, il componente dell'Assemblea dimissionario formalizza le proprie dimissioni mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al Socio che ne aveva espresso la designazione. Il Socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente designato.
8. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 5 del presente articolo, si verifica laddove il componente dell'assemblea risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4 del presente articolo. In tale ipotesi, il Socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente.
9. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 5 del presente articolo, il Socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi

del decesso, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente designato.

10. Nel caso di esclusione o di recesso del Socio di cui alla lettera e) del comma 5 del presente articolo, si ha l'immediata caducazione di tutti i componenti dell'Assemblea designati dal Socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5.
11. Nei casi previsti al comma 5 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, l'Assemblea è validamente costituita in presenza di tutti i componenti rimasti in carica, in proprio o per delega, e delibera all'unanimità.
12. Nei casi a), b), c), d) del comma 5 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
13. Ogni componente ha diritto ad un voto, salvo il caso disciplinato al successivo comma 14.
14. Ogni componente può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro componente dell'Assemblea di OPRA che appartenga alla medesima organizzazione che lo ha indicato.
15. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dalla Presidenza.
16. L'Assemblea si svolge nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ed è presieduta da uno dei componenti della Presidenza, designato dalla maggioranza dei Soci intervenuti. In caso di assenza o impedimento di entrambi i componenti della Presidenza le riunioni sono presiedute dal componente del Consiglio di Amministrazione presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età, o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai Soci intervenuti. Chi presiede l'Assemblea constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.
17. Delle riunioni deve essere redatto verbale ad opera di un Segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale è approvato dall'Assemblea anche nella prima seduta successiva ed è inviato ai Soci.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 - a. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei Soci;
 - b. delibera la sostituzione di singoli componenti degli organi a seguito della specifica decisione del Socio;
 - c. delibera in merito alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, al programma annuale di lavoro e di attività di OPRA, all'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - d. delibera le linee strategiche di OPRA;
 - e. nomina i componenti e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico;



- f. delibera gli eventuali compensi ai componenti della Presidenza e del Consiglio di amministrazione sulla base degli Accordi interconfederali in vigore;
 - g. delibera in merito all'esclusione del Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito dell'esclusione;
 - h. delibera in merito al recesso del Socio e in merito alle azioni necessarie da adottare a seguito del recesso;
 - i. delibera in merito alla revoca, alle dimissioni, alla decadenza, al decesso e alla caducazione del componente dell'Assemblea, del componente della Presidenza, del componente del Consiglio di amministrazione e del componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno e, in ogni caso, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma annuale di lavoro e di attività di OPRA ed entro il 30 aprile, o nel maggior termine di cui all'art. 16, comma 4, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta.
 - 3. La convocazione, a cura della Presidenza, con la contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata, o posta elettronica, o PEC, o mezzi equipollenti, da inviare ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti e ai Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione è effettuata, con le medesime modalità, almeno sette giorni prima della data della riunione.
 - 4. La Presidenza, inoltre, è obbligata a convocare l'Assemblea ordinaria qualora lo richiedano la metà più uno dei componenti dell'Assemblea o il Collegio dei Revisori dei Conti.
 - 5. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - 6. Alle riunioni dell'Assemblea possono, inoltre, intervenire, su invito della Presidenza, altre persone, la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
 - 7. Salvo quanto disposto al comma 11 dell'art. 8, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti, tranne che per i punti a), b), d), e), f), g), h), i), che sono assunti all'unanimità dei presenti, nel rispetto della rappresentanza bilaterale.
 - 8. È consentita, ai componenti dell'Assemblea, la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario.



ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, nonché in materia di procedure per la liquidazione di OPRA, relative modalità e nomina dei liquidatori.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.
3. Salvo quanto disposto al comma 11 dell'art. 8, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 18 componenti e delibera all'unanimità, nel rispetto della rappresentatività bilaterale.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 componenti indicati in numero di sei dalle Organizzazioni Imprenditoriali dell'artigianato e in numero di sei dalle Organizzazioni Sindacali.
2. La carica di Consigliere di Amministrazione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio da parte dell'Assemblea. Il Consigliere di Amministrazione è rieleggibile.
3. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea su designazione dei Soci, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza prevista dal comma 2 del presente articolo. La designazione di ciascun componente è a carattere fiduciario. Il Socio che lo ha designato può revocare l'incarico e sostituirlo in qualsiasi momento.
4. La carica di Consigliere di Amministrazione ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso;
 - e) esclusione o recesso del socio che lo ha designato.
5. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, il Socio formalizza la revoca del componente designato, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, il Socio è tenuto a designare un nuovo componente con le medesime modalità previste per la revoca.
6. Nel caso di dimissioni di cui alla lettera b) del comma 4 del presente articolo, il Consigliere di Amministrazione dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, al Socio che ne aveva espresso la designazione. Il Socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente designato.
7. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 4 del presente articolo, si verifica

laddove il Consigliere di Amministrazione risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui al comma 13 del presente articolo. In tale ipotesi, il Socio che aveva provveduto a designare il componente, entro 30 giorni dalla decadenza, è tenuto a designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente designato.

8. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 4 del presente articolo, il Socio che aveva provveduto a designare il componente, entro trenta giorni dal verificarsi del decesso deve designare un nuovo componente mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente designato.
9. Nel caso di esclusione o di recesso del Socio, di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo, si ha la caducazione di tutti i componenti designati dal Socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i componenti designati dal Socio escluso.
10. In tutti i casi previsti al comma 4 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in presenza di tutti i componenti rimasti in carica e delibera all'unanimità.
11. Nei casi a), b), c) d) del comma 4 del presente articolo, il sostituto rimane in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il componente sostituito.
12. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono assumere la qualifica di componenti dell'Assemblea.
13. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di moralità ed onorabilità previsti dall'art. 5, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
14. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
15. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono, inoltre, intervenire, su invito della Presidenza altre persone la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.
16. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati all'Assemblea.
17. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:
 - a) sovrintende alla gestione di OPRA assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna di OPRA e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
 - d) predispone il progetto di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo di OPRA, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
 - e) delibera il programma annuale di lavoro e di attività e la relazione della attività

- svolta;
- f) svolge attività di monitoraggio sull'andamento di OPRA;
 - g) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
 - h) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
 - i) delibera l'organico di OPRA in base alle esigenze operative;
 - j) istituisce, approva e modifica eventuali Regolamenti interni;
 - k) assume le eventuali determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura;
 - l) nomina i due componenti della Presidenza di cui uno su designazione dei Soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia e l'altro su designazione dei Soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia;
 - m) propone all'Assemblea l'esclusione del Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia formalmente confluito in altra organizzazione imprenditoriale o sindacale non socia;
 - n) convoca l'Assemblea senza indugio ed in ogni caso entro trenta giorni dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso del socio, affinché l'Assemblea ne prenda atto ed adotti ogni deliberazione necessaria;
 - o) sovrintende alla gestione dei Fondi ed alle modalità di investimento delle risorse in attesa di essere utilizzate.

ARTICOLO 12 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni due mesi e ogni qualvolta la Presidenza ritenga necessario convocarlo ovvero quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le convocazioni, a cura della Presidenza, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, luogo e ora di svolgimento e della eventuale documentazione, sono fatte mediante avviso da recapitarsi, a mezzo lettera raccomandata e/o posta elettronica o PEC, ai suoi componenti almeno cinque giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo posta elettronica o PEC (o con altri mezzi equipollenti), contenente in ogni caso l'ordine del giorno, da spedire almeno 48 ore prima della riunione. All'ordine del giorno dovrà essere allegata la necessaria documentazione sulla base dei criteri decisi dal Consiglio di Amministrazione. Al momento del rinnovo dei componenti del Consiglio di amministrazione per scadenza del mandato, in assenza della Presidenza, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal componente più anziano d'età designato.
3. È consentita, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, la possibilità di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta, dandone atto a verbale, l'identità dei componenti presenti anche mediante collegamento con le predette modalità.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute da uno dei due componenti della Presidenza, designato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione intervenuti. In caso di assenza o impedimento di entrambi i componenti della Presidenza le riunioni sono presiedute dal componente del

Consiglio di Amministrazione presente più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età, o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dai componenti del Consiglio di Amministrazione intervenuti. Chi presiede il Consiglio di Amministrazione constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

5. Salvo quanto disposto al comma 10 dell'articolo 11, per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno nove componenti. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri presenti, nel rispetto della rappresentatività bilaterale, tranne che per il punto g), dell'articolo 11 comma 17, per il quale è necessaria l'unanimità dei presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale che sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione anche nella seduta successiva e inviato ai Soci.

ARTICOLO 13 – LA PRESIDENZA

1. La Presidenza è composta da due componenti, nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di OPRA, di cui:
 - uno su designazione dei Soci CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia, CNA Lombardia, CASARTIGIANI Lombardia, CLAAI Lombardia;
 - e l'altro su designazione dei Soci CGIL Lombardia, CISL Lombardia, UIL Milano e Lombardia.
2. La carica di componente della Presidenza ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I componenti della Presidenza sono rieleggibili.
3. La Presidenza:
 - sovrintende al funzionamento di OPRA esercitando tutte le funzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
 - sovrintende e dà esecuzione, anche per il tramite della struttura organizzativa, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, vigila sul corretto funzionamento dell'Ente e svolge, inoltre, ogni altro compito che venga demandato dal Consiglio di Amministrazione;
 - convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
 - in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
4. Ai due componenti della Presidenza spettano congiuntamente la rappresentanza legale dell'Organismo e la firma degli atti e dei provvedimenti nonché i poteri per compiere tutti gli atti e le operazioni deliberati dagli Organi Statutari e necessari al funzionamento dell'Organismo stesso.



5. In caso di temporaneo impedimento di un componente della Presidenza, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dall'altro componente, ad eccezione dei casi in cui, a norma del presente statuto, i due componenti della Presidenza devono agire congiuntamente al fine di garantire la rappresentatività e bilateralità tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali. In tale ipotesi, il componente della Presidenza è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età, designato dall'Organizzazione che aveva designato il predetto componente della Presidenza.
6. Per le materie oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione i componenti della Presidenza hanno la firma congiunta.
7. La carica di componente della Presidenza ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso;
 - e) esclusione o recesso del socio che lo ha designato.
8. Nel caso di revoca di cui alla lettera a) del comma 7 del presente articolo, l'Assemblea delibera la revoca di uno o di entrambi i componenti della Presidenza, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al diretto interessato. Contestualmente alla revoca, i Soci che avevano designato il componente della Presidenza revocato sono tenuti a designare il nuovo componente della Presidenza con le modalità previste per la revoca.
La revoca dalla carica di componente della Presidenza comporta la contestuale revoca da componente del Consiglio di Amministrazione.
9. Nel caso di dimissioni, di cui alla lettera b), del comma 7, del presente articolo, il componente della Presidenza dimissionario formalizza le proprie dimissioni, mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al Socio che ne aveva espresso la designazione. Il Socio, entro 30 giorni dalle dimissioni, è tenuto a designare il nuovo componente della Presidenza mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente della Presidenza designato. Le dimissioni dalla carica di componente della Presidenza non comportano le contestuali dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione.
10. La decadenza di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, si verifica laddove il componente della Presidenza risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive, ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 13, del presente statuto. In tale ipotesi, i Soci che hanno designato il componente della Presidenza, entro 30 giorni dalla decadenza, sono tenuti a designare un nuovo componente della Presidenza mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente della Presidenza designato.
La decadenza dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente della Presidenza.
11. Nel caso di decesso di cui alla lettera d) del comma 7 del presente articolo, i Soci che avevano provveduto a designare il componente della Presidenza, entro trenta

giorni dal verificarsi del decesso, devono designare il nuovo componente della Presidenza mediante comunicazione scritta inviata, a mezzo raccomandata o PEC, a OPRA e al nuovo componente della Presidenza designato.

12. Nel caso di esclusione o recesso del Socio che lo ha designato di cui alla lettera e) del precedente comma 7 del presente articolo si ha la caducazione del componente della Presidenza designato dal Socio escluso o receduto ai sensi dell'articolo 5. L'esclusione comporta l'automatica caducazione del componente della Presidenza designato dal Socio escluso. In caso di recesso la caducazione ha effetto trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso ai sensi dell'articolo 5.
13. Nei casi previsti al comma 7 del presente articolo, fintanto che non venga ripristinata la pariteticità, assume la carica di componente della Presidenza il componente del Consiglio di amministrazione più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, più anziano di età, designato dalle organizzazioni datoriali e/o sindacali che avevano indicato il componente della Presidenza.

ARTICOLO 14 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.
2. I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali:
 - uno con la funzione di Presidente su designazione delle organizzazioni sindacali;
 - un componente effettivo e un supplente, designati dalle organizzazioni imprenditoriali;
 - un componente effettivo e un supplente designati dalle organizzazioni sindacali.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato da OPRA e sul suo concreto funzionamento e svolge altresì la revisione legale dei conti.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno ogni novanta giorni, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti presenti.
5. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per audio e/o videoconferenza.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione.
8. L'incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere

riconfermati per non più di due mandati consecutivi.

9. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti ha termine in caso di:
 - a) revoca;
 - b) dimissioni;
 - c) decadenza;
 - d) decesso.
10. Nei casi previsti al comma 9 del presente articolo, subentrano i supplenti in ordine di età designati dalla medesima parte del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti revocato, dimesso, decaduto, deceduto o caducato. Essi restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti nel rispetto della pariteticità. I nuovi componenti avranno, ai fini della durata della carica, la medesima anzianità di quelli sostituiti.
11. In caso di sostituzione del Presidente, temporaneamente la presidenza è assunta fino alla prima successiva Assemblea dal componente del Collegio dei Revisori più anziano d'età.
12. Se con i componenti supplenti non si completa il Collegio dei Revisori dei Conti deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

ARTICOLO 15 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI

1. Gli organi di OPRA non possono assumere deliberazioni in contrasto con la legge, con lo statuto e con gli accordi stipulati dalle organizzazioni di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 16 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il programma annuale di lavoro, ed entro il 31 dicembre di ogni anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e il programma annuale di lavoro, e ne invia copia ai Soci, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra Soci.
3. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta ed entro il 30 aprile l'Assemblea approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione della attività svolta, e ne invia copia ai Soci, tenendo conto delle eventuali indicazioni impartite dagli accordi fra Soci. Per particolari esigenze l'Assemblea può essere convocata entro il maggior termine di sessanta giorni.

ARTICOLO 17 - AVANZI DI GESTIONE



1. Gli eventuali avanzi di gestione dell'esercizio sociale sono accantonati nel fondo comune a disposizione del Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo dell'attività di OPRA, salva diversa determinazione dei Soci.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento

1. Oltre che per le cause previste dalla legge, OPRA si scioglie in caso di disdetta degli accordi di cui all'art. 5 da parte di tutte le OO.AA. e/o di tutte le OO.SS. regionali.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea all'unanimità provvede alla nomina di due liquidatori, designati rispettivamente dalle OO.AA. e dalle OO.SS. regionali che risultino essere Socie al momento dello scioglimento determinandone, i relativi compiti. In caso di scioglimento di OPRA o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il fondo comune residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, su indicazione delle OO.AA. e delle OO.SS regionali, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo di OPRA.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Lo Statuto potrà essere modificato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, secondo quanto previsto all'art.10.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione di quanto previsto dallo Statuto la competenza esclusiva è del Tribunale di Milano.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia, alle vigenti disposizioni di legge e agli accordi interconfederali nazionali e regionali in materia.

Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is more stylized and appears to be 'I. Felici'. The bottom signature is more cursive and appears to be 'G. Bruno'.